



**Istituto di Istruzione
Superiore**
Rita Levi Montalcini

Via Corrado Alvaro n. 17
88054 Sersale (CZ)
C.M. CZIS01100L - C.F. 97061370793
email: czis01100l@istruzione.it
pec: czis01100l@pec.istruzione.it
web: www.is-sersale.edu.it

Liceo Scientifico
Via Corrado Alvaro n. 17
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZPS011013
Tel.: 0961-936806 – 936871

Ipscoa
Via I Maggio
88055, Taverna (CZ)
C.M. CZRH01101R
Tel. - : 0961-924833

Ipsasr
Via M. Bianchi
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZRA01102N - CZRA011523 (adulti)
Tel. - : 0961-967187

Ipsceoa
Via Nazionale
88070, Botricello (CZ)
C.M. CZRC01101G - CZRC011511 (adulti)
Tel.: 0961-966661 –

CIRCOLARE N.21

Ai DOCENTI
AL PERSONALE ATA
e.p.c. ALLA DSGA
All'albo

OGGETTO: Modalità di fruizione dei Permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, permessi retribuiti, ore di permesso, altri permessi e visita specialistica

In merito alla fruizione dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, **siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo, almeno 5 giorni prima, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.**

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi ".... **devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti**".

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall'articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. L.gs n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una specifica domanda al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale e di concordare l'articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro sessanta giorni dalla richiesta. Si ricorda che:

- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Tutte le misure sopra riportate e previste dalla legge, mirano semplicemente a regolamentare la concessione dei benefici della legge in oggetto, al fine di un'ottimizzazione delle risorse, di un efficace lavoro di sostituzione del personale e di trasmissione di tutti gli atti necessari da parte del personale di segreteria.

Si rammenta infine che l'uso improprio del permesso per l'assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro (sentenza Corte di Cassazione dell'8 gennaio 2014, depositata in data 4 marzo 2014, n. 4984).

PERMESSI RETRIBUITI (tre giorni)

L'art. 15, ai commi 1 e 2 del CCNL 2006-2009, prevede che "Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: ... OMISSIS ...

• **Il dipendente, quindi, è tenuto a documentare o autocertificare i motivi della richiesta e a dare delle indicazioni giustificative dell'assenza, che il Dirigente Scolastico e/o altra autorità possano accertare.** La richiesta di tali permessi deve essere inoltrata almeno 5 giorni prima della prevista fruizione all'Ufficio protocollo della Segreteria mail czis01100l@istruzione.it

ORE DI PERMESSO

Compatibilmente con le esigenze di servizio sia il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL del 2007, può chiedere per esigenze personali e previa domanda, brevi permessi, di durata non superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero individuale e comunque per i docenti non può essere superiore alle due ore. Il limite complessivo dei permessi fruibili in un anno scolastico corrisponde all'orario settimanale d'insegnamento. Entro 1 mese lavorativo dalla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate (comma 3 art. 16) principalmente nella classe dove il docente avrebbe dovuto prestare servizio e resta a disposizione per eventuali supplenze o interventi didattici integrativi. Nei casi in cui il docente non dovesse recuperare, verrà trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (comma 4 art. 16). L'attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con personale docente in servizio (comma 5 art. 16). Nel Contratto di lavoro i motivi per i quali è possibile richiedere i permessi brevi, non è specificato nel dettaglio, la norma prevede che si tratti di motivi particolari, riferiti a quelli personali o familiari e che ovviamente comportano l'assenza in quanto non è possibile esplicitarli durante l'orario di lavoro. Questi permessi possono essere richiesti anche per visite mediche, prestazioni specialistiche o analisi di ambulatorio. La richiesta di queste ore di permesso va presentata al responsabile di sede che concede, nella mora delle 2 ore giornaliere, tenuto conto della disponibilità di sostituzione per le ore richieste come sopra specificato.

VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI VANNO RICHIESTI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA FATTI SALVI I CASI DI EFFETTIVA URGENZA

Il D.L. n. 112 non ha modificato le modalità di imputazione di tali assenze, quindi, il dipendente può chiedere di assentarsi per malattia o fruire a scelta di tutte le altre possibilità previste dal C.C.N.L. In particolare, gli istituti cui il dipendente della scuola può ricorrere per la giustificazione dell'assenza per visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici sono:

1. I permessi brevi dei docenti (come già detto) mentre il personale ATA ha diritto a 18 ore per anno scolastico da giustificare con apposita certificazione.
2. I permessi retribuiti per motivi personali e familiari, ai sensi dell'art. 15 c. 2 del C.C.N.L.
3. L'assenza per malattia, precisando che le assenze, richieste anticipatamente al Dirigente scolastico per l'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, possono essere assimilate alla malattia quando sono documentate con l'esibizione di attestazione giustificativa rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati (novità introdotta dalla Circolare n. 10/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica), che hanno erogato la prestazione. In questo caso l'assenza è soggetta alla trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell'art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08.

Cordialmente

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Moscato



Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna MOSCATO
05/10/2026 09:13:39